

Appello ante riforma: valido il mero richiamo alla memoria difensiva di primo grado.

E' valido l'appello (nel regime precedente alla riforma) in cui siano espressamente richiamate "tutte le difese ed eccezioni formulate nella memoria difensiva di primo grado, che si ha integralmente riportata e trascritta", quando si tratta di profili non esaminati in primo grado.

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Direzione scientifica.

Tribunale di Campobasso, sentenza del 28.1.2013

...omissis...

In ordine a tali ulteriori motivi di impugnazione, il Ministero appellante si è espressamente richiamato a *"tutte le difese ed eccezioni formulate nella memoria difensiva di primo grado, che si ha integralmente riportata e trascritta"*, il che è pienamente sufficiente¹ considerando che si trattava di profili non esaminati in primo grado e rispetto ai quali l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione di cui [all'art. 342 c.p.c.](#) non era neppure immaginabile (cfr. Cass. civ. sent. n. 21641 del 8.11.2005²). Pertanto quanto scritto alle pagine 7, 8, 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta degli appellati è manifestamente infondato. Eguale è il discorso quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso in appello di cui alle successive pagine 10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta dal momento che, da un esame complessivo dell'appello (ed in particolare dalla chiara intestazione soggettiva ed oggettiva di cui a pag. I dello stesso) risulta evidente che l'indicazione di tale sig. P.A. è frutto di mero ed irrilevante errore materiale.

...omissis...

5) la contestazione sul merito della sanzione irrogata.

L'esame dei dischi cronotachigrafici costituisce l'unica fonte di prova utilizzata dagli agenti accertatori per l'irrogazione della sanzioni amministrative qui impuginate. Gli ingiunti, sin dal ricorso proposto innanzi al giudice di pace, hanno disconosciuto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., "la conformità ai fatti registrati e rappresentati nei dischi cronotachigrafici ai sensi dell'art. 2712 c.c.". In proposito la giurisprudenza di legittimità, della quale chi scrive prende atto e dalla quale non ha decisive ragioni per discostarsi, così si esprime: "in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e quindi dello straordinario eventualmente svolto da tale dipendente, i dischi cronotachigrafici, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia

¹ Per Corte di Appello di Genova del 16.1.2013, nel regime post L. 134/2012, in [La Nuova Procedura Civile, 3, 2013](#), è inammissibile l'appello, laddove questo non dialoghi con la sentenza impugnata, ma reiteri solo quanto affermato nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, omettendo di soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta nella materia de qua

² La massima ufficiale così recita: a fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, l'appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l'onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perchè fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicchè, in simili casi, l'appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v'è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all'attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell'art. 346 cod. proc. civ.

disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 cod. civ., ne' dell'effettuazione del lavoro, e dell'eventuale straordinario, ne' dell'effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dallo interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori' (Cass sez. lav. sent. n. 9006 del 20.6.2002³; nella medesima direzione si veda Cass. sez. lav. sent. n. 6437 dell'8.7.1994; non risultano pronunce di segno contrario). Tali ulteriori elementi di prova, sia pure indiziari o presuntivi, non sono emersi nel presente giudizio visto che in sede di audizione, avvenuta il 29.5.2008, il sig. B. (per quel che è dato leggere dalla copia fotostatica piuttosto sbiadita trasmessa dalla competente p.a.) ha riferito di effettuare turni di lavoro con tempistiche diverse da quelle oggetto di contestazione; a tal proposito va rimarcato che gli agenti accertatori avrebbero potuto e dovuto confutare puntualmente quanto riferito dal B. ovvero quanto meno argomentare sul contenuto delle sue dichiarazioni. Riscontri alle risultanze dei cronotachigrafi non provengono poi né dal libro paga né dai fogli delle presenze. Ciò significa che occorre un ulteriore approfondimento investigativo, che non v'è stato (ad esempio ascoltando terze persone, compiendo verifiche a sorpresa sul numero di autisti che saliva sui camion, effettuando accertamenti sull'effettivo chilometraggio percorso ecc.).

...omissis...

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Stefano Calabria, definitivamente pronunciando all'udienza del 28 gennaio 2013 sull'appello avverso la sentenza n. 64/2010 del Giudice di Pace di Boiano, appello proposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, direzione provinciale di Campobasso, nei confronti del sig. M.B. e della società D. s.r.l., così provvede:

- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- compensa per intero le spese del presente giudizio d'appello.

Così deciso in Campobasso, il 28 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2013.

³ La massima – estratta da Arch. Civ., 2003, 443 – così recita: *è ammissibile, ad opera del giudice e anche d'ufficio, la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo, purchè non vengano mutati i motivi posti a base della iniziale contestazione e non si renda necessario l'accertamento di fatti nuovi e diversi da quelli adottati inizialmente dal datore di lavoro a sostegno del proprio recesso.*